## Guida alla compilazione dell'autocertificazione ai sensi del D.M. 47/2016


Effettuare l'accesso al link: https://riconosco.dcssrl.it, con le credenziali in vostro possesso:



(NB: credenziali recuperabili tramite l'opzione "Clicca qui per resettarla" - ricordiamo che la *username* è sempre il Codice Fiscale in maiuscolo)

### Controllo dei crediti formativi

Subito dopo aver effettuato il login, verrà visualizzata la situazione crediti formativi relativa al triennio/periodo corrente come da immagine, di esempio, seguente:



è sempre possibile verificare la situazione dei crediti formativi acquisiti tramite il menù "Utente, situazione crediti":




### Controllo dati albo

Cliccando sulla voce di menù "Variazioni telematiche", evidenziata in rosso nell'immagine seguente:



verrà visualizzato il riepilogo dei dati, così come presenti negli archivi della Segreteria; dati che possono essere inseriti/variati cliccando su "Comunica" / "Modifica":



## Presentare l'autocertificazione ai sensi del D.M. 47/2016

Verificati, ed eventualmente aggiornati, i dati necessari, attraverso il menù "D.M. 47/2016" (evidenziato in verde nell'immagine seguente) sarà possibile presentare l'Autocertificazione dei requisiti di Sussistenza o l'eventuale Autocertificazione di Esonero, ove rientrante in uno dei casi previsti dal comma 7 dell'art. 21 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.



La sezione consente di presentare Autocertificazione di Sussistenza, qualora in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- Essere titolare di una partita iva
- Disporre di un domicilio professionale ed aver comunicato almeno un'utenza telefonica (fissa o mobile)
- Disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata
- Aver assolto all'obbligo di aggiornamento professionale
- Disporre di una Polizza di Responsabilità Civile in corso di validità

Mentre è possibile presentare Autocertificazione di Esonero secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 21 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Si ricorda che la presentazione dell'Autocertificazione di Sussistenza/Esonero, è (automaticamente) inibita nel caso in cui l'anzianità di iscrizione all'albo fosse inferiore ad anni 5, così come previsto dal dettato normativo.

# Autocertificazione requisiti di sussistenza



Cliccando sul pulsante "Dichiarazione di Sussistenza" sarà necessario confermare (spuntare) le varie voci relative ai requisiti richiesti; ribadiamo che qualora anche solo uno di essi fosse assente, non sarà possibile presentare Autocertificazione di Sussistenza, vedi immagine seguente dove risulta mancante la partita iva:



Come indicato nelle pagine precedenti di questa guida, i dati mancati/errati/non aggiornati, sono immediatamente comunicabili mediante la sezione "Variazioni Telematiche".

### Trasmettere telematicamente l'istanza

# 1. Salvataggio dell'Autocertificazione

Confermati tutti i dati, sarà possibile salvare l'istanza.

NB: una volta salvata l'istanza, i dati contenuti all'interno di essa non verranno aggiornati in seguito a successive variazioni. Nel caso in cui fosse necessario comunicare delle variazioni, successivamente al salvataggio dell'istanza, sarà necessario "Annullare" quella in essere e provvedere a nuova compilazione, vedi immagine seguente:



## 2. Stampa dell'autocertificazione

Salvata l'autocertificazione sarà necessario stamparla per la sottoscrizione.

È possibile stampare cliccando sull'apposito tasto "Genera Istanza":



Per la sottoscrizione sono possibili due alternative (a discrezione dell'Ordine):

- sottoscrizione con firma digitale in formato PDF "Pades"; in tal caso per la trasmissione telematica dovrà essere allegata la sola istanza sottoscritta digitalmente oppure
- sottoscrizione con firma autografa; in tal caso, oltre all'istanza sottoscritta, verrà richiesto il caricamento di un documento di riconoscimento in corso di validità

### 3. Trasmissione telematica dell'istanza

Per poter trasmettere telematicamente l'autocertificazione sarà necessario provvedere all'allegazione dell'autocertificazione sottoscritta oltre al doc. di identità (solo in caso di sottoscrizione autografa).

Caricati i documenti, l'istanza di Autocertificazione sarà "Pronta per la trasmissione" e potrà essere inviata mediate il pulsante "Invia alla Segreteria dell'Ordine" come mostrato di seguito:



Nel caso in cui si ritenga di essere esonerato dalla presentazione, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 21 Legge 31 dicembre 2012 n. 247, è possibile presentare Autocertificazione di Esonero, dove sarà necessario dichiarare "di essere esonerato dalla prova di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell'esercizio professionale di cui al Decreto 25 febbraio 2016 n.47 in quanto rientrante in una delle ipotesi di esclusione previsti dal comma 7 dell'art. 21 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.", in questo modo:



Allo stesso modo, sarà necessario stampare e caricare l'istanza debitamente firmata, medesima procedura descritta precedentemente; caricati i documenti richiesti, sarà possibile presentare l'Autocertificazione.

In entrambi i casi, a trasmissione effettuata, vi verrà recapitata una PEC di notifica a conferma dell'avvenuta trasmissione ed acquisizione dell'istanza.